SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1313-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE LABOR)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1978

Attuazione della direttiva 73/361 del 19 novembre 1973 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attestazioni ed al contrassegno di funi metalliche, ganci e catene

---

Comunicata alla Presidenza l'11 gennaio 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 19 novembre 1973 ha approvato una direttiva concernente l'attestazione ed il contrassegno delle funi metalliche, ganci e catene.

Tale direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri.

L'articolo 1 della direttiva afferma: « la presente direttiva concerne i mezzi di sollevamento esclusi: — quelli usati — quelli impiegati a bordo di navi, per le ferrovie, le funicolari e le teleferiche.

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per mezzi di sollevamento le funi metalliche, le catene a maglie in tondo d'acciaio e i ganci, destinati ad operazioni di sollevamento o di trasporto ».

A conforto di una comune cultura in merito a quanto sopra, ritengo opportuno precisare che il termine « contrassegno » utilizzato nel disegno di legge vuole indicare, a seconda dei prodotti, una etichettatura diversa che viene concretizzata in modi diversi a seconda dei casi.

Per le funi, al rotolo della fune va collegata una targhetta con alcune indicazioni: per esempio il nominativo della ditta, il numero della relativa attestazione.

Invece della targhetta può essere ricavata la stessa indicazione sulla fusione che blocca il terminale della fune.

Per le catene, il contrassegno va realizzato secondo gli intervalli previsti nella direttiva con un marchio di qualità di uso nazionale o internazionale. Unitamente alla catena dovrà essere fornita un'attestazione contenente una serie di indicazioni previste nella direttiva.

Per i ganci, la direttiva prevede che essi portino un marchio di qualità di uso nazionale o internazionale (contrassegno). Per ogni partita di ganci o per ogni gancio, se richiesto, deve esistere un'attestazione contenente una serie di indicazioni previste nella direttiva.

All'articolo 6 la direttiva della Comunità prevede che « gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla notifica e ne informino immediatamente la Commissione ».

Come opportunamente sottolinea la relazione al disegno di legge in esame, nonostante l'abbattimento delle barriere doganali, sono « state ideate ed attuate da parte degli Stati membri, nei diversi settori produttivi, misure protettive altamente sofisticate, che, con efficacia, finiscono per ostacolare — quando non impediscono — il movimento commerciale dei prodotti ». Si avanzano motivi di « protezione dei consumatori » o di « sicurezza » dei lavoratori quando invece, molto spesso, ci si trova di fronte ad atti di mero protezionismo.

Certo, in Italia, la norma legislativa è carente ed urge recepire nel nostro ordinamento la direttiva in esame, perchè l'Esecutivo comunitario ha già avviato nei confronti del nostro Paese il meccanismo di infrazione previsto dall'articolo 169 del Trattato di Roma.

Per snellire la procedura, il provvedimento di attuazione della direttiva comunitaria è congegnato in modo da permettere l'emanazione delle norme tecniche mediante regolamenti ministeriali.

Del resto, in molti Paesi della Comunità esistono procedure rapide di adozione delle direttive comunitarie che non comportano l'interessamento al problema del Parlamento. Ovviamente trattasi di direttive che ri-

guardano problemi prevalentemente tecnici: in Francia, per esempio, il Ministero dell'industria ha la facoltà di recepire le « direttive » con decreto ministeriale.

Il ritardo del nostro Paese è dovuto alla difficoltà d'intesa sulla materia tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quello del lavoro e della previdenza sociale e alla procedura stessa di emanazione del disegno di legge.

Va però tenuto presente che la procedura dell'articolo 169 sopra citato, essendo graduale, non comporta la condanna dell'Italia davanti alla Corte di giustizia se il Parlamento italiano approva la legge prima della sentenza. In casi analoghi vi è già stato arresto della procedura di infrazione con il solo problema del pagamento delle spese.

Ecco perchè, tenuto conto della materia squisitamente tecnica e completa, il presente disegno di legge sceglie il mezzo del Regolamento per una più rapida attuazione. Il Regolamento infatti può essere emanato in tempi brevi e la sua applicazione si ritiene sia indipendente dalla sospensione della procedura prevista dall'articolo 169 sopra citato.

Non va dimenticato che la Direttiva del 19 novembre 1973 non era stata recepita da alcuno Stato membro, poichè tutti avevano lamentato alcune difficoltà applicative. Solamente dopo le modifiche apportate il 18 marzo 1976 con la procedura del Comitato di adeguamento al progresso tecnico, gli Stati hanno messo in moto la procedura di recepimento.

Per quanto detto, la 10ª Commissione permanente ha accolto il disegno di legge in esame e chiede all'Assemblea di approvarlo, anche in seguito al parere favorevole espresso dalla Commissione affari esteri (3ª), dalla Commissione lavori pubblici (8ª), dalla Commissione giustizia (2ª) (con un emendamento che, come dirò, è stato recepito) e con il parere favorevole della Giunta per gli affari delle Comunità europee, le cui osservazioni sono state in parte recepite nella presente relazione.

La Giunta stessa ha espresso il parere che nel disegno di legge in esame venga fissato un termine, non superiore a tre mesi, per l'emanazione delle norme regolamentari di attuazione della direttiva di cui trattasi e con l'espressa menzione che, in caso di mancata emanazione del Regolamento nel termine previsto, acquisteranno immediata e integrale applicazione le norme della direttiva stessa. Il termine di tre mesi per l'emanazione del regolamento ministeriale è ritenuto dalla Giunta più che sufficiente, tenuto conto che trattasi di trascrivere in esso le norme della direttiva, chiaramente articolate. Sulla opportunità di inserire, in questo disegno di legge, il termine proposto, la Commissione industria si rimette all'Assemblea.

Concludendo, la Commissione propone all'Assemblea di approvare il disegno di legge in discussione con due emendamenti: il primo, suggerito dal senatore Pollidoro, prevede che all'articolo 3, terzo comma, dopo la parola: « provvede », vengano aggiunte le altre: « in accordo con il Ministero del commercio con l'estero ».

Il motivo dell'emendamento è molto chiaro: si ritiene infatti che, nel momento in cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tutela dei produttori nazionali proponendo al Ministero degli affari esteri di promuovere le iniziative più opportune nei confronti della Commissione o di qualsiasi altro Stato, non debba rimanere escluso il consenso e l'intervento promozionale del Ministero del commercio con l'estero.

Il secondo emendamento riguarda l'articolo 6 ed è stato proposto dalla Commissione giustizia. Al terzo comma, dopo le parole: « versato dallo Stato » si propone di aggiungere un altro periodo: « Il provvedimento di confisca può essere impugnato con l'osservanza delle disposizioni recate dagli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 », la quale riguarda il sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda.

LABOR, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Ai sensi della presente legge, la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (73/361/CEE), è indicata con la locuzione « direttiva del 19 novembre 1973 ».

L'espressione « mezzi di sollevamento » si riferisce alle funi metalliche, alle catene a maglie e ai ganci in acciaio destinati ad operazioni di sollevamento o di trasporto.

Con il termine « attestazione » si intende una dichiarazione del costruttore nella quale vengono forniti i dati tecnici relativi alle funi metalliche, alle catene e ai ganci dei mezzi di sollevamento.

Con la locuzione « contrassegno » si intendono i simboli apposti o comunque collegati in modo leggibile, indelebile ed inamovibile con i mezzi di sollevamento. Il simbolo può consistere in un marchio di produzione o di fabbricazione ovvero in una piastrina o in un anello.

Le dizioni « Stato membro » e « Commissione » si riferiscono rispettivamente ad altro Stato membro e alla Commissione delle Comunità europee.

Con le locuzioni « produttore », « mandatario », « venditore, « utilizzatore » s'intendono rispettivamente il costruttore dei mezzi di sollevamento, preparati per la loro offerta o vendita; la persona fisica o giuridica abilitata a rappresentare il produttore; il soggetto o l'ente che provvede alla loro immissione in commercio; la persona che impiega, per qualsiasi motivo, i mezzi di sollevamento sia esso lavoratore o semplice utente.

Art. 2.

La presente legge non si applica ai mezzi di sollevamento già in uso ed ai mezzi de-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

stinati ad essere impiegati a bordo di navi, per le ferrovie e per il relativo materiale rotabile, per le funicolari e teleferiche. Non si applica, altresì, ai mezzi destinati ad essere usati dalle forze armate.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle contestazioni formulate dalla Commissione o da altro Stato membro.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge; adempie a tutte le comunicazioni e agli altri obblighi imposti allo Stato italiano dalla direttiva 19 novembre 1973; esercita il controllo nei confronti dei produttori.

In particolare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può disporre ispezioni e acquisire informazioni o documenti, anche dalle altre amministrazioni pubbliche ovvero, per il tramite del Ministero degli affari esteri, dalle competenti Autorità degli altri Stati membri. Inoltre, provvede alla tutela dei produttori nazionali proponendo al Ministero degli affari esteri di promuovere le iniziative più opportune nei confronti della Commissione o di altro Stato membro ovvero di qualsiasi Stato estero. Esso può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, di enti, laboratori e persone di elevata qualificazione tecnica e scientifica. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quando è compromessa la protezione dei lavoratori addetti all'impiego dei mezzi di sollevamento, sospende il loro impiego, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Restano ferme le disposizioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo o per gli accertamenti tecnici

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Identico.

In particolare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può disporre ispezioni e acquisire informazioni o documenti, anche dalle altre amministrazioni pubbliche ovvero, per il tramite del Ministero degli affari esteri, dalle competenti Autorità degli altri Stati membri. Inoltre provvede, in accordo con il Ministro del commercio con l'estero, alla tutela dei produttori nazionali proponendo al Ministero degli affari esteri di promuovere le iniziative più opportune nei confronti della Commissione o di altro Stato membro ovvero di qualsiasi Stato estero. Esso può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, di enti, laboratori e persone di elevata qualificazione tecnica e scientifica. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quando è compromessa la protezione dei lavoratori addetti all'impiego dei mezzi di sollevamento, sospende il loro impiego, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sono a carico dei produttori, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nella determinazione delle tariffe si dovrà tenere conto che gli oneri da porre a carico del produttore non possono superare il costo amministrativo necessario per l'espletamento delle rispettive attività e dei connessi accertamenti tecnici.

Art. 4.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determina, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i requisiti che devono rispettare i mezzi di sollevamento per essere muniti dell'attestato e del contrassegno. I requisiti devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 19 novembre 1973 e alle successive modificazioni ed integrazioni, approvate dai competenti organi comunitari.

Art. 5.

I mezzi di sollevamento, al momento della loro offerta vendita o comunque immissione sul mercato per la loro utilizzazione, devono essere muniti del contrassegno.

Il contrassegno deve almeno contenere:

a) il nominativo o la ditta o denominazione sociale del costruttore o del suo mandatario;

b) il numero della relativa attestazione.

Gli elementi di cui alla precedente lettera *a*) possono essere espressi in codice ovvero con il marchio distintivo dell'impresa, purchè siano stati preventivamente depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il mandatario deve risiedere in uno Stato membro della Comunità economica europea. Il contrassegno è espresso in lingua italiana ovvero per i pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dotti nazionali destinati all'esportazione in lingua estera. Esso è apposto su ogni tratto di fune o di catena corrispondente alla lunghezza massima di un metro lineare ovvero al numero massimo di venti maglie se inferiori al metro lineare.

Art. 6.

Sono vietati la vendita, la messa in commercio o comunque l'offerta o l'impiego di mezzi di sollevamento, disciplinati dalla presente legge, sprovvisti delle prescritte attestazioni o dei contrassegni ovvero fabbricati senza il rispetto dei requisiti prescritti ai sensi del precedente articolo 4.

La violazione dei divieti sanciti dal precedente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire centomila per ogni tratto di fune o di catena di lunghezza non superiore ad un metro, nonchè per ogni gancio fino alla misura massima di cinquanta milioni per ogni accertamento. La sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. I relativi proventi sono versati allo Stato.

Il prefetto, nei casi di particolare gravità, può disporre la confisca dei mezzi di sollevamento, ordinandone la vendita, purchè idonei per gli usi consentiti. Il ricavato di tale vendita è versato allo Stato.

All'accertamento e alla contestazione provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i dirigenti ed i funzionari direttivi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonchè degli Ispettorati del lavoro. Essi possono eseguire, in qualsiasi momento, sopralluoghi ed ispezioni e possono procedere, nei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Identico.

Il prefetto, nei casi di particolare gravità, può disporre la confisca dei mezzi di sollevamento, ordinandone la vendita, purchè idonei per gli usi consentiti. Il ricavato di tale vendita è versato allo Stato. Il provvedimento di confisca può essere impugnato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
casi di particolare gravità, al sequestro dei mezzi di sollevamento per la definitiva applicazione della sanzione prevista dal precedente comma.	
Art. 7.	Art. 7.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*